

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11637 Anno 2021

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: ZUNICA FABIO

Data Udiienza: 03/12/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Coco Vito Massimiliano, nato a Catania il 02-10-1974,

avverso l'ordinanza del 01-04-2020 del Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 1° aprile 2020, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di Vito Massimiliano Coco avverso l'ordinanza del 16 agosto 2016, con cui erano state disattese le istanze volte a ottenere il dissequestro del manufatto sito in Pedara al fine di consentire talune opere di regolarizzazione edilizia e la revoca dell'ordine di demolizione emesso nei confronti di Elena Silvestra Questorino. Le istanze difensive erano state già respinte una prima volta con ordinanza del 16 agosto 2016, avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, che questa Sezione della Corte, con ordinanza n. 11062 dell'8 febbraio 2017, ha qualificato come opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per quanto di competenza.

2. Avverso la seconda ordinanza del Tribunale etneo, Coco, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, osservando che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale circa la mancata ultimazione delle opere si sono rivelate in palese contrasto con le produzioni documentali difensive, da cui si evince che oggetto di sequestro fu esclusivamente l'ulteriore vano aggiunto costruito dalla Questorino, i cui lavori di realizzazione furono rinvenuti in stato di avanzamento l'11 febbraio 1995.

Quanto poi all'affermazione secondo cui Coco non sarebbe legittimato a chiedere il dissequestro dell'immobile, la difesa osserva che, come riconosciuto dallo stesso giudice, il Comune di Pedara non ha ancora disposto l'acquisizione del manufatto e dell'area di sedime al patrimonio comunale, per cui andava riconosciuta la legittimazione al ricorrente, stante la natura reale dell'ordine di demolizione; in ogni caso, si sottolinea che, rispetto agli originari rigetti del giudice dell'esecuzione, erano intervenute l'autorizzazione in sanatoria n. 67 del 2015 del Comune di Pedara e l'autorizzazione al progetto di regolarizzazione n. 28 del 2015, titoli rispetto ai quali è sottratta al giudice penale ogni valutazione di legittimità, demandata al più al sindacato del giudice amministrativo.

Invero, solo nel procedimento finalizzato all'accertamento della colpevolezza, il giudice penale avrebbe potuto procedere all'identificazione in concreto della fattispecie incriminatrice, essendo tale verifica estranea al giudizio di esecuzione.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 262 comma 4 cod. proc. pen., evidenziando che, sebbene la sentenza del Pretore di Trecastagni del 21 novembre 1997 facesse riferimento all'intero immobile, compresi anche i due manufatti preesistenti realizzati prima del 1992, il provvedimento di sequestro aveva ad oggetto solo il manufatto, funzionalmente e strutturalmente autonomo, voluto dalla Questorino, in corso di realizzazione.

Rispetto a tale bene, Coco ha avanzato richiesta volta al rilascio della concessione edilizia e alla regolarizzazione delle opere abusive, avendo ricevuto dagli enti competenti le specifiche tecniche necessarie per la regolarizzazione.

Il provvedimento finale di autorizzazione, emesso dal Comune di Pedara il 13 luglio 2015, non risulta tuttavia eseguibile, a causa del vincolo di sequestro ancora pendente e tuttavia illegittimo, atteso che, dopo la pronuncia definitiva di condanna, le cose sequestrate devono essere restituite all'avente diritto.

Con il terzo motivo, infine, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, rispetto all'indicazione delle ragioni per cui nel caso di specie mancherebbe il requisito della doppia conformità, rilevandosi che tale approfondimento sarebbe stato necessario in presenza di un provvedimento rilasciato dalla P.A. e di due pronunce positive della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania in merito all'istanza di sanatoria dell'immobile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Premesso che i motivi proposti sono suscettibili di essere trattati in maniera unitaria, perché tra loro sovrapponibili, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Occorre evidenziare che, nel disattendere l'istanza di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione, il giudice dell'esecuzione ha rimarcato, in maniera non illogica, la palese illegittimità della concessione edilizia in sanatoria del 10 luglio 2015 e dell'autorizzazione del 13 luglio 2015 per la regolarizzazione delle opere e delle strutture successivamente realizzate, evidenziando che la prima non era rilasciabile, in quanto le opere abusive non erano state ultimate alla data del primo accertamento operato il 1° febbraio 1995, mentre, quanto al secondo provvedimento, è stato rilevato che era necessario il permesso di costruire e non la mera autorizzazione, stante la non trascurabile tipologia delle opere *de quibus*. In ordine al primo profilo, è stato in particolare precisato che la sentenza del Pretore di Trecastagni aveva accertato che, alla data del primo sopralluogo, risalente appunto al 1° febbraio 1995, non era stato eseguito il rustico e non era stato completato il solaio di copertura di uno dei tre manufatti, per cui la sanatoria ex art. 39 della legge n. 724 del 1994 non era rilasciabile, occorrendo a tal fine che le opere ^{uo} siano state ultimate entro il termine del 31 dicembre 1993.

Orbene, il sindacato esercitato dal giudice dell'esecuzione, oltre che non irrazionale, deve ritenersi in sé legittimo, avendo questa Corte precisato più volte (cfr. Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, Rv. 274135 e Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 260972 e Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, Rv. 256679) che, in materia edilizia, il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o

sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva, ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

Dunque, la valutazione circa la legittimità dei titoli abilitativi in sanatoria deve ritenersi senz'altro consentita anche in sede esecutiva, non potendosi stabilire alcuna automaticità tra l'eventuale rilascio del provvedimento di sanatoria e la revoca dell'ordine, laddove, come avvenuto nel caso di specie, si delinei in modo palese la carenza dei presupposti per il conseguimento del condono edilizio, stante l'assenza del requisito della tempestiva ultimazione delle opere.

A ciò deve peraltro aggiungersi che, come sottolineato in modo pertinente nella ordinanza impugnata, l'immobile in questione ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il che parimenti esclude la sanabilità delle opere anche ai sensi della disciplina legislativa del 2013 sul condono, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito (cfr. Sez. 3, n. 16471 del 17/02/2010, Rv. 246759) che la costruzione in assenza di permesso di costruire non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, escludendo tale norma del tutto l'applicazione del condono per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre per quelli minori lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, il che nel caso di specie non è stato comprovato, difettando comunque il requisito della cd. "doppia conformità" delle opere al tempo della realizzazione del manufatto e della presentazione della domanda di sanatoria, e ciò anche alla luce dell'esito illegittimo della stessa.

Di qui l'infondatezza delle censure difensive, che invero sollecitano una diversa valutazione di merito non consentita in questa sede, dovendosi solo precisare che, a prescindere dall'estensione del provvedimento di sequestro, la sentenza pretorile per cui è intervenuta la condanna della dante causa del ricorrente, Elena Silvestra Questorino, riguardava tutti e tre i manufatti con struttura in cemento armato, non solo quello attinto da vincolo reale, per cui correttamente il sindacato del Tribunale è stato esteso all'insieme delle opere abusive contestate, tanto più che le stesse, come risulta dall'imputazione, risultano tra loro contigue.

2. Quanto al rigetto dell'istanza di dissequestro dell'immobile, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il ricorrente aveva chiesto il dissequestro dell'immobile non al fine di procedere alla demolizione delle opere abusive, ma sulla base del rilascio dei due citati provvedimenti amministrativi del luglio 2015 ritenuti illegittimi, per cui l'istanza è stata coerentemente disattesa, ciò anche in considerazione del fatto che il provvedimento demolitorio della Procura della Repubblica di Catania non è stato ottemperato né dalla Questorino, ovvero dalla persona condannata, né dal successivo acquirente degli immobili, ossia Coco.

Ora, a prescindere dall'acquisizione o meno al patrimonio comunale delle opere abusive a seguito dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione, il dato che qui rileva è che quest'ultimo poteva essere validamente caducato solo dal corretto perfezionamento della procedura di sanatoria dell'immobile, laddove, nel caso di specie, la legittimità del condono (e dell'autorizzazione successiva, a sua volta inadeguata alla luce delle caratteristiche delle opere assentite) è stata esclusa con argomentazioni razionali, che non prestano il fianco alle doglianze difensive.

3. In conclusione, come rilevato anche dal Procuratore generale, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure articolate nel ricorso, con cui in larga parte si ripropongono questioni, anche fattuali, che hanno già trovato sufficiente risposta nell'ordinanza impugnata, il che impone quindi il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di Coco, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 03/12/2020